



## **Tribunale Ordinario di Brescia** **Presidenza**

*(decreto di costituzione della sezione specializzata in materia di Prevenzione distrettuale a seguito della legge 17 ottobre 2017, n.161)*

### **Il Presidente del Tribunale**

#### **1. Preambolo**

Com'è noto, la legge n. 161 del 17 ottobre 2017, recante “*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate*”, in vigore dal 19 novembre 2017, ha introdotto significative novità nel più generale panorama delle misure di contrasto alla criminalità mafiosa o di stampo mafioso<sup>1</sup>.

Tra queste - oltre all'ampliamento del catalogo dei reati a cui le misure di prevenzione sono applicabili, e al maggiore utilizzo previsto dell'istituto dell'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche o del neonato controllo giudiziario delle aziende - si riscontrano diverse disposizioni destinate ad incidere in modo immediato e diretto sull'attuale geografia giudiziaria.

Ulteriori novità sono, nell'ordine:

- a) la riserva delle proposte, ora destinate esclusivamente al Tribunale distrettuale (sulla base delle ordinarie regole sulla competenza); parrebbe rimanere ferma la competenza radicata presso i tribunali capoluogo di

---

<sup>1</sup> Si veda la nuova circolare del CSM sulla organizzazione delle Procure.



provincia per le proposte presentate fino al giorno precedente al 19.11.2017, pur tenendo conto delle Disposizioni transitorie di cui all'art. 36, punto 2)<sup>2</sup>;

- b) la competenza in capo al Procuratore Distrettuale per tutte le categorie di pericolosità [anche quelle *ex art. 4 lett. c)*, pericolosi semplici]; il Procuratore Circondariale conserva il potere di proposta precedente, cui si aggiunge quello delle nuove categorie (indiziati di delitti associativi finalizzati a commettere i delitti contro la PA specificati, indiziati di delitti *ex 640-bis c.p. e 612-bis c.p)*, “previo coordinamento” con il Procuratore Distrettuale;
- c) la priorità legale ora assicurata ai procedimenti di prevenzione patrimoniali e con sequestri *ex 12-sexies d.l. 306/1992*.

Ai fini che qui interessano si può rilevare che uno degli obiettivi perseguiti dal legislatore appare quello di garantire speditezza al procedimento e, al contempo, di incentivare la specializzazione dei magistrati in materia, come testimoniato dalle modifiche apportate alle norme di ordinamento giudiziario.

L'art. 33, comma 1, della legge di riforma ha infatti introdotto un nuovo comma, il *2-sexies*, all'art. *7-bis* del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 con il quale la competenza in materia di prevenzione viene ora attribuita in esclusiva a istituendi collegi specializzati o sezioni specializzate presso i tribunali con sede nel capoluogo del distretto e presso le corti d'appello.

A garanzia dell'effettività della norma viene previsto, a presidio della celerità dei procedimenti, un particolare vincolo alla discrezionalità amministrativa dei dirigenti degli uffici coinvolti, ai quali si impone *ex lege* una copertura prioritaria delle carenze di organico delle sezioni o collegi specializzati con le risorse resesi nel frattempo disponibili.

Altro obiettivo della riforma, come già anticipato, è quello di favorire una specializzazione dei magistrati assegnatari dei procedimenti di prevenzione ed è in questa chiave che pare debbano essere letti gli interventi diretti ad assicurare che nelle sezioni o nei collegi specializzati operino (per la maggior parte)

---

<sup>2</sup> Le modifiche all'articolo 7, commi 10-bis e 10-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

magistrati con specifica esperienza in materia di criminalità organizzata o in materia civile, societaria e fallimentare, auspicando una integrazione virtuosa delle rispettive competenze.

L'attuazione concreta di queste previsioni è comunque rimessa al CSM sia con riferimento alla determinazione degli organici<sup>3</sup>, sia con riguardo alla determinazione delle percentuali di esonero di cui saranno destinatari i magistrati in caso di svolgimento di funzioni promiscue imposte dalla ridotta dimensione dell'ufficio.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto sulla soggetta materia con la delibera di Plenum in data 20 dicembre 2017, recante *“Pratica num. 656/VV/2017. Misure organizzative necessarie a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 161/2017 (e modifiche del D.Lgs. n. 159/2011, art. 7 bis O.G., artt. 12-sexies D.L. n. 306/1992, 104 bis disp. attuazione c.p.p.)”*.

Nella riflessione operata dal Consiglio Superiore della Magistratura, il nuovo sistema - in cui il legislatore appare orientato verso l'esclusività nella trattazione della materia della prevenzione - dovrà essere modulato sul contemperamento degli attuali (ma progressivamente crescenti) carichi di lavoro e degli organici di ogni ufficio interessato, con ciò ipotizzando, almeno in contesti territoriali meno interessati dalla trattazione di provvedimenti concernenti la criminalità organizzata, una competenza di tipo promiscuo.

Al riguardo sembra utile segnalare che l'art. 33, comma 1, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha modificato l'art. 7-bis (*Tabelle degli uffici giudicanti*) del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, stabilendo che la materia delle misure di prevenzione sarà trattata in via esclusiva presso il tribunale del capoluogo del distretto<sup>4</sup> e, in secondo grado, presso la Corte di appello, Uffici presso i quali devono essere istituite sezioni specializzate ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal *Codice delle leggi antimafia* (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

La modifica dei criteri della competenza per territorio impone, di per sé, alcuni adeguamenti organizzativi, *posto che i tribunali interessati dovranno occuparsi di procedimenti che, fino alla data di entrata in vigore della legge,*

<sup>3</sup> Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge il CSM dovrà stabilire gli organici delle sezioni e/o collegi specializzati e nei successivi 60 giorni i dirigenti degli Uffici devono darvi esecuzione (art. 35, comma 1, disposizioni di attuazione relative alle modifiche al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

<sup>4</sup> Quale eccezione alla regola della competenza distrettuale, si è previsto che presso il Tribunale circondariale di Trapani ed il Tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione.

*appartenevano alla cognizione di altri uffici*<sup>5</sup>. A ciò si deve aggiungere che ai sensi dell'art. 1 del testo normativo di cui si tratta è stato ampliato il catalogo dei reati per i quali potrà essere chiesta l'applicazione delle misure di prevenzione e, pertanto, è prevedibile un incremento degli affari anche sotto questo profilo.

## 2. I provvedimenti organizzativi urgenti e il modulo organizzativo in concreto prescelto

Nel nuovo progetto tabellare di questo Tribunale per il triennio 2017-2019, non ancora approvato dal *Plenum* CSM ma favorevolmente esaminato sia dal Consiglio Giudiziario (alla unanimità) nella seduta del 25 ottobre 2017 che dalla VII Commissione del CSM nella seduta del 20 marzo 2018, la competenza per le Misure di Prevenzione è attribuita alla Terza Sezione penale e del Riesame.

In particolare, nelle linee guida del DOG per il triennio 2017-2019 si espone(va) che *"...per le misure di prevenzione, è auspicabile la creazione di un collegio specializzato, anche in considerazione delle problematiche poste dalla gestione dei beni sequestrati, di sempre maggiore ricorrenza e complessità. A tale riguardo e a seguito di costante monitoraggio, ci si riserva di valutare l'implementazione di un "gruppo di lavoro trasversale"*<sup>6</sup>, *costituito dal presidente e da 2 giudici della III sezione penale nonché da 1 giudice delle esecuzioni immobiliari e da 1 giudice della costituenda sezione fallimentare: in tal modo si ritiene di affrontare in maniera auspicabilmente adeguata la materia delle misure patrimoniali che ha progressivamente assunto una ineludibile centralità in seno al contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata e terroristica (aspetti sui quali la VI Commissione del CSM sta svolgendo una apprezzata opera di sensibilizzazione dei dirigenti degli Uffici requirenti e giudicanti*<sup>7</sup>*"*.

Tuttavia, tali linee guida in ordine a possibili assetti della materia delle misure di prevenzione, pur risultando anticipatorie di successive indicazioni consiliari - ove solo si consideri la previsione dell'inserimento di giudici specializzati provenienti da altri settori della giurisdizione (impresa, societario, fallimentare),

---

<sup>5</sup> Così delibera CSM 20 dicembre 2017, in precedenza cit.

<sup>6</sup> Le relative indicazioni possono essere tratte anche dalla delibera 15.03.2017 del CSM, in tema di misure organizzative sulla protezione internazionale dopo il d.l. n. 13/2017 sullo stesso tema.

<sup>7</sup> Come nel caso dell'incontro svoltosi al CSM, con i componenti della VI Commissione (Roma, 11 e 12 maggio 2017).

come dalle vincolanti indicazioni di cui alla delibera consiliare 20 dicembre 2017 - appaiono già superate da una competenza "distrettuale" quantitativamente e qualitativamente apprezzabile, che appare incompatibile con la collocazione dell'intero novero dei procedimenti di prevenzione su una sola sezione, peraltro già tributaria di tutti i processi penali a citazione diretta privi di profili di specializzazione per materia.

A ciò si aggiunga che le percentuali di esonero connesse alla trattazione dei procedimenti in materia di prevenzione risulterebbero difficilmente gestibili in una sezione - la Terza penale, per l'appunto - ove ben due giudici, sui cinque attualmente in servizio, usufruiscono di esonero parziale a vario titolo: la dott.ssa Tiziana Gueli, in quanto Magrif penale; il dott. Luigi Andrea Patroni Griffi<sup>8</sup>, in quanto coassegnato alla sezione civile Immigrazione e Protezione Internazionale.

E' agevole immaginare che, implementando il modulo del *collegio specializzato*<sup>9</sup> nella Terza sezione penale, si arriverebbe alla curiosa situazione di estendere l'esonero a quasi tutti i giudici di detta sezione (il Presidente di sezione usufruisce, a tale titolo, di autonomo esonero), con non trascurabili problemi di efficienza e di efficacia della giurisdizione sulle materie di provenienza: cautelare personale e reale (avente per legge carattere urgente e prioritario), penale dibattimentale monocratico.

Si potrebbe profilare, altresì, la creazione di situazione di incompatibilità processuale tra giudice della misura di prevenzione e giudice del riesame sulla medesima vicenda, oggi di maggiore incisività tenuto conto della sopravvenuta dimensione distrettuale della giurisdizione di prevenzione e di quella già prevista del tribunale del riesame.

La normazione primaria e secondaria sopra illustrata, in quanto successiva al progetto tabellare per il triennio 2017-2019, e la situazione di organico delineata impongono, pertanto, una revisione del modulo organizzativo destinato a trattare la materia della prevenzione, secondo le seguenti linee di intervento:

1. istituzione di apposita "Sezione penale specializzata nelle misure di prevenzione", composta complessivamente da n. 6 magistrati e destinata ad operare – a regime – su due collegi: presidente titolare/pres. suppl. + giudice

---

<sup>8</sup> Per il dott. Luigi Andrea PATRONI GRIFFI è in corso di adozione variazione tabellare funzionale all'adozione di misure organizzative per disciplinare la situazione di incompatibilità ex art. 19 O.G. tra lo stesso dott. PATRONI GRIFFI e la dott.ssa Wilma PAGANO, giudice del Tribunale ordinario di Brescia.

<sup>9</sup> Il moduli organizzativi indicati dalla delibera 20 dicembre 2017 sono, alternativamente, le *sezioni o collegi specializzati*.



penale + giudice civile (sulla falsariga della sezione civile Immigrazione, costituita con decreto n. 25 in data 17 luglio 2017, definitivamente approvata dal CSM con delibera 6 dicembre 2017);

2. individuazione del Presidente della istituenda Sezione nel Presidente del Tribunale e del Presidente supplente nel Presidente della Terza Sezione Penale e del Riesame, a ciò resosi disponibile, tenuto conto della previsione del progetto tabellare in corso di approvazione che attribuiva alla Terza Sezione la competenza in materie di misure di prevenzione;
3. coassegnazione dei giudici componenti come segue: previo interpello, dal settore penale dibattimentale saranno attinti due giudici; analogamente, dal settore civile/fallimentare/impresa gli altri due giudici; ad essi viene riconosciuto un esonero nella misura del 10% (dieci) sulle materie e sul carico di lavoro della sezione di provenienza;
4. formazione di distinti collegi - come anticipato, auspicabilmente due, a regime - presieduti, alternativamente, dal Presidente del Tribunale (presidente titolare della istituenda sezione penale specializzata) e dal presidente della Terza sezione penale e del riesame (presidente supplente della istituenda sezione penale specializzata), secondo rigorosi criteri tabellari<sup>10</sup>.

L'assegnazione di più Presidenti alla costituenda sezione si rende possibile in quanto il numero di presidenti di sezione in organico al Tribunale di Brescia è inferiore al numero di sezioni previste dal progetto tabellare (sia quello in corso di superamento che quello per il triennio 2017/2019), di talché tutti già presiedono almeno una sezione.

Pertanto, considerato che si versa in ipotesi di coassegnazione di Presidente della

---

<sup>10</sup> L'attuale organizzazione tabellare relativa alle Misure di Prevenzione contempla l'attribuzione delle stesse in via esclusiva alla II Sezione penale - già destinataria esclusiva dei processi in materia fallimentare, societaria e di usura - secondo il modulo che qui si riporta:

- a) tutti i magistrati della sezione, compreso il presidente, sono assegnatari, in veste di giudice relatore, delle procedure distrettuali di prevenzione, da trattarsi tutte con rito collegiale;
- b) l'assegnazione avverrà secondo l'ordine di deposito in cancelleria delle proposte, partendo dal magistrato con minore anzianità;
- c) il collegio per le misure di prevenzione è presieduto dal presidente di sezione: in sua assenza (per impedimento, astensione, ricazione, altro), il collegio è presieduto dal giudice con maggiore anzianità di servizio;
- d) in caso di astensione-ricusazione-impedimento-incompatibilità endo-processuali dei singoli giudici, valgono i criteri già previsti nelle vigenti tabelle;
- e) le udienze per le misure di prevenzione vengono tenute nei giorni di martedì e giovedì della settimana, in coda ai collegi di cognizione dibattimentale, perdurando le criticità di cancelleria.

III sezione penale e del riesame alla istituenda sezione misure di prevenzione non ricorrono profili ostativi ai sensi dell'art. 93 Circ. Tabelle triennio 2017-2019, e l'assegnazione del presidente di sezione trova giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione, alla natura e alla quantità della materia trattata, nonché in relazione alla necessità di pervenire alla costituzione di due collegi, uno dei quali presieduto dal dott. Pagliuca. Inoltre, tale modulo - a regime - fa sì che i componenti penalisti della istituenda nuova sezione provengano da tutte le sezioni dibattimentali, sezioni che, auspicabilmente, daranno contributo paritario sotto il profilo del numero di magistrati coassegnati alla sezione misure di prevenzione.

Il Presidente del Tribunale riserva a se stesso, essendo ciò compatibile con le funzioni direttive, la direzione della costituenda sezione.

La quota di lavoro attribuita al Presidente del Tribunale, siccome - allo stato - ritenuta congrua e compatibile con le funzioni direttive, sarà uguale a quella degli altri magistrati della Sezione. Infatti, tutti i magistrati della sezione, compreso il Presidente del Tribunale, sono assegnatari, in veste di giudice relatore, delle procedure distrettuali di prevenzione, da trattarsi tutte con rito collegiale. L'assegnazione avverrà secondo l'ordine di deposito in cancelleria delle proposte, partendo dal magistrato con minore anzianità.

I collegi sono predeterminati come segue, a settimane alterne: Presidente del Tribunale/giudice penale/giudice civile; Presidente di sezione/giudice penale/giudice civile.

Le udienze della sezione si terranno il 1°, 2°, 3° e 4° venerdì di ogni mese, con inizio alle ore 9.00 antimeridiane.

### 3. Ulteriori adempimenti organizzativi

La delibera 20 dicembre 2017 – com'è noto – contempla una serie di scadenze e assegna, in particolare, ai dirigenti degli Uffici giudiziari le seguenti indicazioni che non sembra superfluo riportare: “”””...*Al fine di concretizzare sia la percentuale numerica di magistrati che nell'ufficio sono addetti alle misure di prevenzione rispetto all'organico complessivo sia la misura della riduzione del complessivo carico di lavoro in caso di funzioni promiscue, appare opportuno, in questa prima fase e per le ragioni suddette, demandare l'individuazione di tali parametri ai Presidenti delle Corti di appello, previa interlocuzione con i Dirigenti degli uffici interessati e, se del caso, con le Commissioni Flussi. Infatti, i Presidenti delle Corti potranno avere un angolo prospettico e dati documentali più*



*ampi e completi rispetto a quelli dei Dirigenti dei singoli uffici si da considerare e bilanciare il prevedibile aumento delle sopravvenienze delle Corti e, soprattutto, dei Tribunali, con le complessive esigenze di funzionamento di ciascun ufficio, nonché con la constatazione che nel primo periodo successivo all'entrata in vigore della riforma l'aumento delle sopravvenienze per gli uffici competenti potrebbe essere modesto; e ciò in considerazione del fatto che la nuova normativa, non contenendo almeno per la parte che in questa sede rileva, norme di carattere retroattivo (cfr. art. 36 L. 161/2017), si applica alle proposte presentate ed ai procedimenti incardinati successivamente alla sua entrata in vigore. A tanto i Presidenti delle Corti provvederanno con la massima sollecitudine, e comunque non oltre il termine del 15 febbraio 2018. Da tale data decorrerà per i Dirigenti dei singoli uffici il termine di 60 giorni di cui all'art. 35, comma 1, della L. 161/2017.””””” (così del. CSM 20 dicembre 2017 cit.).*

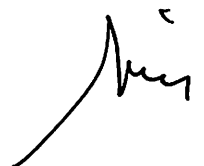
Da tale data (15 febbraio 2018) decorre per i Dirigenti dei singoli uffici il termine di 60 giorni di cui all'art. 35, comma 1, della L. 161/2017, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 33-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 12 della L. 161/2017.

*Il che significa che entro il 12 aprile 2018, i Presidenti delle Corti e dei Tribunali procederanno, infine, ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la trattazione prioritaria di questi procedimenti, secondo quanto disposto dall'art. 12.*

Dalle riunioni in data 14, 19 e 26 marzo 2018 è emersa una generale condivisione del modulo organizzativo incentrato sulla creazione di una sezione *ex novo*, totalmente in coassegnazione (e quindi come secondo incarico), modulo articolato su:

- n. 1 presidente di sezione titolare (nella persona del Presidente del Tribunale);
- n. 1 Presidente di sezione supplente (nella persona del Presidente della Terza sezione penale e del riesame, sezione originariamente destinata a raccogliere la competenza tabellare della Seconda sezione penale nella materia delle misure di prevenzione), come secondo incarico;
- n. 4 giudici (provenienti, indifferentemente e su base volontaria, dal settore civile o penale, in eguale misura: due dal settore penale e due dal settore civile), come secondo incarico.

A codesto modulo organizzativo si può riconoscere il pregio di rispettare proprio quei principi di specializzazione, di non esclusività e di flessibilità ulteriormente declinati nella normazione secondaria consiliare.



Naturalmente, le applicazioni endodistrettuali (e, auspicabilmente, anche quelle extradistrettuali) rivestono indiscussa natura di qualificato supporto, soprattutto ove si consideri che la dimensione distrettuale della nuova unità organizzativa deve rappresentare anche momento di sintesi delle più diverse esperienze a livello di circondario.

Sul piano degli “incentivi”, nella medesima riunione del 26 marzo più sopra evocata si è convenuta una percentuale di esonero sulla attività svolta nella sezione di provenienza, in ragione dell’evidente maggiore impegno, non superiore al dieci per cento, con riserva di svolgere un monitoraggio periodico per verificarne l’andamento ed apportare eventuali correzioni.

Va segnalato, infine, che per la Corte di Appello è stata già istituita nei giorni scorsi la sezione Misure di Prevenzione (con variazione tabellare positivamente esaminata dal Consiglio Giudiziario nella seduta del 14 marzo 2018), ciò che rende vieppiù necessario armonizzare le misure organizzative nella soggetta materia per ragioni fin troppo intuibili<sup>11</sup>.

#### 4. L’esito dell’interpello e l’assegnazione dei magistrati alla nuova Sezione penale specializzata in materia di misure di prevenzione, a seguito della legge 17 ottobre 2017, n.161

Come anticipato nei precedenti paragrafi, l’interpello in data 5 aprile 2018 ha riguardato i seguenti posti (tutti in coassegnazione e quindi come secondo incarico):

---

<sup>11</sup> Il dato di partenza è - ancora una volta - di tipo normativo: non si tratta di sezioni dotate di un organico “ulteriore” o “aggiuntivo” rispetto a quello dell’ufficio di appartenenza. Esse, infatti, hanno **natura tabellare** e così si assicura, con clausola legale ormai ricorrente, che l’istituzione delle sezioni avvenga “senza oneri aggiuntivi per il bilancio, né incrementi di dotazioni organiche”, con la conseguenza che i magistrati da assegnare alla sezione specializzata restano compresi nella dotazione organica dell’ufficio. Secondo la ormai consolidata giurisprudenza consiliare, la scelta del modulo organizzativo più appropriato “è rimessa alla discrezionalità dei dirigenti, nell’ambito e all’esito del procedimento tabellare partecipato...”; sempre che “...sia possibile recuperare energie ricorrendo allo strumento della coassegnazione, di gruppi tabellarmente e stabilmente previsti., su base eminentemente volontaria”; e ancora, che “...l’opzione sul modello da adottare deve essere funzionale a garantire la priorità ex lege nella trattazione dei procedimenti in esame .... Tale obiettivo può essere raggiunto con l’attribuzione della materia a una sezione autonoma (di mera conformazione di quella precedente o di nuova istituzione) in via esclusiva o con associazione ad altre materie.” (così ex multis del. Plenum CSM in data 01.06.2017, in tema di Protezione Internazionale).

- **n. 2 (due) posti di giudice togato** (da attingersi dal settore penale dibattimentale);
- **n. 2 (due) posti di giudice togato** (da attingersi dal settore civile, preferibilmente in ambito societario, fallimentare e delle esecuzioni).

L'interpello in esame ha dato il seguente esito:

- **per il settore penale**, hanno presentato domanda il dott. Christian COLOMBO (I sezione penale);
- **per il settore civile**, hanno presentato domanda la dottoressa Angelina BALDISSERA e il dott. Stefano FRANCHIONI (attualmente in servizio nella sezione specializzata Impresa);

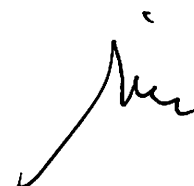
Anche a seguito delle successive coperture (concorsi ordinari e straordinari) nonché attraverso gli strumenti di governo delle temporanee difficoltà organizzative di cui alla *Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali (n. P. n. 19197 del 27 luglio 1011-Delibera del 21 luglio 2011)*, si cercherà di coprire l'organico sezionale come sopra individuato.

In ordine all'esonero dei magistrati togati, si conferma la percentuale di esonero sulla attività svolta nella sezione di provenienza in ragione del dieci per cento, con riserva di svolgere un monitoraggio periodico per verificarne l'andamento ed apportare eventuali correzioni.

## 5. Il provvedimento di variazione tabellare urgente

Trattandosi di sezione di nuova costituzione, la disciplina applicabile è quella rinvenibile nell'art. 33 co. 1 della legge 17 ottobre 2017, n.161, nonché nei paragrafi 8, 14 e 43 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014 (*Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 - Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod.*), nell'art. 139 e nella Sezione V della nuova Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 (*Delibera di Plenum in data 25 gennaio 2017 – Prot. n. 1318 del 26.1.2017, così come modificata alla data del 1° giugno 2017*).

In ogni caso, per effetto dell'art. 284 (sostituzione di circolari precedenti), “*Le direttive della presente circolare* – e cioè della Delibera di Plenum in data 25



gennaio 2017 - *sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti*".

Codesto ordito normativo si completa con la previsione della dichiarazione di urgenza del presente decreto, esecutivo ed efficace dal parere favorevole – alla unanimità – del Consiglio Giudiziario.

\*\*\*\*\*

Vista la legge 17 ottobre 2017, n.161, recante *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"*, in vigore dal 19 novembre 2017;

Vista la delibera di Plenum in data 20 dicembre 2017 del Consiglio Superiore della Magistratura, recante *"Pratica num. 656/VV/2017. Misure organizzative necessarie a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 161/2017 (e modifiche del D.Lgs. n. 159/2011, art. 7 bis O.G., artt. 12-sexies D.L. n. 306/1992, 104 bis disp. attuazione c.p.p.)"*;

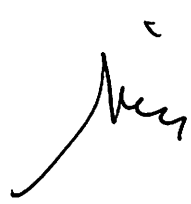
Visto il nuovo progetto tabellare di questo Tribunale per il triennio 2017-2019, favorevolmente esaminato sia dal Consiglio Giudiziario (alla unanimità) nella seduta del 25 ottobre 2017 che dalla VII Commissione del CSM (alla unanimità) nella seduta del 20 marzo 2018;

Tanto premesso,

## **DISPONE**

E' istituita la *Sezione Specializzata Misure di Prevenzione* che tratterà - in via esclusiva - i procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161.

Per quanto riguarda i criteri di sostituzione dei magistrati, di assegnazione degli affari, di formazione dei collegi nonché le modalità organizzative per lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali e la verifica dell'andamento del servizio, si rimanda all'apposito *template* allegato che forma



parte integrante del presente decreto<sup>12</sup>.

L'organico sezionale prevede i seguenti posti (tutti, allo stato, in

<sup>12</sup> Criteri che, per comodità di consultazione, parzialmente si riportano:

1. MATERIE

Sono attribuiti alla sezione i procedimenti in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali, tutti a trattazione collegiale, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* (codice delle leggi antimafia), così come modificato dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017, recante ""modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"", in vigore dal 19 novembre 2017.

2. CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI

L'assegnazione di più Presidenti alla costituenda sezione si rende possibile in quanto il numero di presidenti di sezione in organico al Tribunale di Brescia è inferiore al numero di sezioni previste dal progetto tabellare (sia quello in corso di superamento che quello per il triennio 2017/2019), di talché tutti già presiedono almeno una sezione.

Pertanto, considerato che si versa in ipotesi di coassegnazione di Presidente della III sezione penale e del riesame alla istituenda sezione misure di prevenzione non ricorrono profili ostativi ai sensi dell'art. 93 Circ. Tabelle triennio 2017-2019 e l'assegnazione del presidente di sezione trova giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione, alla natura e alla quantità della materia trattata, nonché in relazione alla necessità di pervenire alla costituzione di due collegi, uno dei quali presieduto dal dott. Pagliuca. Inoltre, tale modulo - a regime - fa sì che i componenti penalisti della istituenda nuova sezione provengano da tutte le sezioni dibattimentali, sezioni che, auspicabilmente, daranno contributo paritario sotto il profilo del numero di magistrati coassegnati alla sezione misure di prevenzione.

Il Presidente del Tribunale riserva a se stesso, essendo ciò compatibile con le funzioni direttive, la direzione della costituenda sezione.

La quota di lavoro attribuita al Presidente del Tribunale, siccome - allo stato - ritenuta congrua e compatibile con le funzioni direttive, sarà uguale a quella degli altri magistrati della Sezione. Infatti, tutti i magistrati della sezione, compreso il Presidente del Tribunale, sono assegnatari, in veste di giudice relatore, delle procedure distrettuali di prevenzione, da trattarsi tutte con rito collegiale. L'assegnazione avverrà secondo l'ordine di deposito in cancelleria delle proposte, partendo dal magistrato con minore anzianità.

I collegi sono predeterminati come segue, a settimane alterne: Presidente del Tribunale/giudice penale/giudice civile; Presidente di sezione/giudice penale/giudice civile.

Le udienze della sezione si terranno il 1°, 2°, 3° e 4° venerdì di ogni mese, con inizio alle ore 9.00 antimeridiane.

3. CRITERI DI SOSTITUZIONE

Nel caso di impedimento, assenza, astensione o ricusazione di un giudice della sezione subentra il giudice immediatamente meno anziano nel ruolo.

Analoghi criteri si applicano, in termini di corrispondenza biunivoca, per il Presidente del Tribunale e per il Presidente della Terza sezione penale e del Riesame.

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

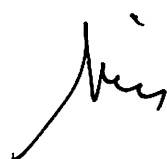
I procedimenti in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali sono assegnati per ciascuna udienza - secondo i criteri di formazione dei collegi di cui al punto precedente - a rotazione, a partire dal magistrato con minore anzianità.

Le udienze della sezione si terranno il 1°, 2°, 3° e 4° venerdì di ogni mese, con inizio alle ore 9.00 antimeridiane.

Le udienze di prosecuzione si terranno, parimenti, il venerdì.

5. SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE ESPERIENZE GIURISPRUDENZIALI E VERIFICA DELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Con cadenza bimensile, il Presidente di sezione convocherà riunioni fra i magistrati addetti alla sezione al fine di verificare la possibilità di individuare orientamenti giurisprudenziali condivisi e, comunque, di operare un fattivo confronto soprattutto in caso di decisioni difformi.



coassegnazione volontaria, e quindi come secondo incarico):

- n. 1 Presidente di sezione titolare (nella persona del Presidente del Tribunale);
- n. 1 Presidente di sezione (nella persona del Presidente della Terza sezione penale e del riesame, sezione originariamente destinata a raccogliere la competenza tabellare della Seconda sezione penale nella materia delle misure di prevenzione), come secondo incarico;
- n. 4 giudici (provenienti, indifferentemente e su base volontaria, dal settore civile o penale, in eguale misura: due dal settore penale e due dal settore civile), come secondo incarico.

### **ASSEGNA**

alla Sezione Specializzata Misure di Prevenzione:

- 1) se stesso, quale Presidente di sezione titolare;
- 2) il dott. Giovanni PAGLIUCA (Presidente della Terza sezione penale e del riesame, sezione originariamente destinata a raccogliere la competenza tabellare della Seconda sezione penale nella materia delle misure di prevenzione), come secondo incarico;

a domanda, all'esito di apposito interpello:

- 3) il dott. Christian COLOMBO, giudice della I sezione penale, come secondo incarico;
- 4) la dott.ssa Angelina BALDISSERA, giudice della costituenda IV sezione civile "Fallimenti-procedure concorsuali-esecuzioni", come secondo incarico;
- 5) il dott. Stefano FRANCHIONI, giudice della costituenda IV sezione civile "Fallimenti-procedure concorsuali-esecuzioni", come secondo incarico.

Gli stessi giudici godranno, a seguito di tale secondo incarico, di una riduzione del carico sulla sezione di provenienza nell'ordine del 10 % (dieci per cento).

### **DICHIARA**

La urgenza del presente decreto, esecutivo ed efficace dal parere favorevole – alla unanimità – del Consiglio Giudiziario, sede.

### **DISPONE**

La comunicazione del presente decreto ai presidenti ed ai giudici coordinatori di sezione, ai giudici ed ai GOT in servizio in questo Tribunale nonché al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, sede, per il prescritto parere, ed all'indirizzo PEC del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Brescia, fatta salva la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura – VI e VII Commissione, per la relativa variazione tabellare (cui il decreto andrà contestualmente trasmesso).

### **DISPONE**

infine che si trasmetta:

- ai Presidenti di sezione perché provvedano alla disposta riduzione del carico dei Giudici nominati;
- al Dirigente amministrativo perché provveda al necessario supporto di cancelleria;
- alla Cancelleria penale perché provveda trimestralmente ad un rilievo sul numero di procedimenti prevenuti in materia di misure di prevenzione.

Brescia, 11 aprile 2018

Il Presidente del Tribunale  
Vittorio Masia



Allegato:

- 1) *template* della sezione, per il successivo inserimento telematico anche nelle tabelle per il triennio 2017-19, *in itinere*.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

**SEZIONE SPECIALIZZATA MISURE DI PREVENZIONE**

(decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato con legge 10 ottobre 2017, n. 161)

| Sezione penale specializzata misure di prevenzione  | FUNZIONE                                                | IN SEZIONE DAL |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| VITTORIO MASIA                                      | PRESIDENTE TITOLARE                                     |                |
| GIOVANNI PAGLIUCA                                   | PRESIDENTE SEZ.                                         |                |
| ANGELINA BALDISSERA                                 | GIUDICE                                                 |                |
| CHRISTIAN COLOMBO                                   | GIUDICE                                                 |                |
| STEFANO FRANCHIONI                                  | GIUDICE                                                 |                |
| MAGISTRATO N. 6                                     | GIUDICE                                                 | DA ASSEGNARE   |
|                                                     |                                                         |                |
| <b>TOT. MAGISTRATI TOGATI<br/>IN ORGANICO: N. 6</b> | <b>MAG. EFFETTIVI: n. 5<br/>MAG. DA ASSEGNARE: n. 1</b> |                |

**1. MATERIE**

Sono attribuiti alla sezione i procedimenti in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali, tutti a trattazione collegiale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia), così come modificato dalla legge n. 161 del 17 ottobre 2017, recante *“modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”*, in vigore dal 19 novembre 2017.

**2. CRITERI DI FORMAZIONE DEI COLLEGI**

L'assegnazione di più Presidenti alla costituenda sezione si rende possibile in quanto il numero di presidenti di sezione in organico al Tribunale di Brescia è inferiore al numero di sezioni previste dal progetto tabellare (sia quello in corso di superamento che quello per il triennio 2017/2019), di talché tutti già presiedono almeno una sezione.



Pertanto, considerato che si versa in ipotesi di coassegnazione di Presidente della III sezione penale e del riesame alla istituenda sezione misure di prevenzione non ricorrono profili ostativi ai sensi dell'art. 93 Circ. Tabelle triennio 2017-2019 e l'assegnazione del presidente di sezione trova giustificazione in base al numero dei magistrati addetti alla sezione, alla natura e alla quantità della materia trattata, nonché in relazione alla necessità di pervenire alla costituzione di due collegi, uno dei quali presieduto dal dott. Pagliuca. Inoltre, tale modulo - a regime - fa sì che i componenti penalisti della istituenda nuova sezione provengano da tutte le sezioni dibattimentali, sezioni che, auspicabilmente, daranno contributo paritario sotto il profilo del numero di magistrati coassegnati alla sezione misure di prevenzione.

Il Presidente del Tribunale riserva a se stesso, essendo ciò compatibile con le funzioni direttive, la direzione della costituenda sezione.

La quota di lavoro attribuita al Presidente del Tribunale, siccome - allo stato - ritenuta congrua e compatibile con le funzioni direttive, sarà uguale a quella degli altri magistrati della Sezione. Infatti, tutti i magistrati della sezione, compreso il Presidente del Tribunale, sono assegnatari, in veste di giudice relatore, delle procedure distrettuali di prevenzione, da trattarsi tutte con rito collegiale. L'assegnazione avverrà secondo l'ordine di deposito in cancelleria delle proposte, partendo dal magistrato con minore anzianità.

I collegi sono predeterminati come segue, a settimane alterne: Presidente del Tribunale/giudice penale/giudice civile; Presidente di sezione/giudice penale/giudice civile.

Le udienze della sezione si terranno il 1°, 2°, 3° e 4° venerdì di ogni mese, con inizio alle ore 9.00 antimeridiane.

### 3. CRITERI DI SOSTITUZIONE

Nel caso di impedimento, assenza, astensione o ricusazione di un giudice della sezione subentra il giudice immediatamente meno anziano nel ruolo.

Analoghi criteri si applicano, in termini di corrispondenza biunivoca, per il Presidente del Tribunale e per il Presidente della Terza sezione penale e del Riesame.

### 4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI

I procedimenti in tema di misure di prevenzione personali e patrimoniali sono assegnati per ciascuna udienza - secondo i criteri di formazione dei collegi di cui al punto precedente - a rotazione, a partire dal magistrato con minore anzianità.

Le udienze della sezione si terranno il 1°, 2°, 3° e 4° venerdì di ogni mese, con inizio alle ore 9.00 antimeridiane.

Le udienze di prosecuzione si terranno, parimenti, il venerdì.



## 5. SCAMBIO DI INFORMAZIONI SULLE ESPERIENZE GIURISPRUDENZIALI E VERIFICA DELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

Con cadenza bimensile, il Presidente di sezione convocherà riunioni fra i magistrati addetti alla sezione al fine di verificare la possibilità di individuare orientamenti giurisprudenziali condivisi e, comunque, di operare un fattivo confronto soprattutto in caso di decisioni difformi.

## 6. BENESSERE ORGANIZZATIVO, TUTELA DELLA GENITORIALITA' E DELLA SALUTE

L'organizzazione di questa Sezione (e del Tribunale ordinario di Brescia nel suo complesso) è volta a garantire il benessere fisico, psicologico e sociale dei magistrati con l'adozione di misure appropriate a concreta tutela dei magistrati che hanno documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio

Allo stesso modo, le misure organizzative tengono conto dello stato di gravidanza, maternità, paternità e malattia dei magistrati.

Infine, è assicurata tutela ai magistrati che sono genitori di prole con handicap o che comunque assistono un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In tema di benessere organizzativo, particolare impegno verrà profuso:

- oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per mantenere il benessere fisico e psicologico dei magistrati, attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della loro vita professionale (cfr. Articolo 274 - *Benessere fisico e psicologico dei magistrati*);
- per riconoscere e valorizzare le competenze e gli apporti dei magistrati all'organizzazione, sul presupposto che essi hanno diritto di essere coinvolti nelle scelte organizzative dell'ufficio che incidono sulla loro attività lavorativa, a cominciare dal loro inserimento in progetti organizzativi e di innovazione sulla base di interpelli diretti a favorire detta partecipazione;
- nell'ascolto delle proposte dei magistrati relative ai profili dell'organizzazione, mettendo concretamente a loro disposizione le informazioni pertinenti il loro lavoro (cfr. Articolo 275 - *Partecipazione alle scelte organizzative e ai progetti*);
- nel mantenere un clima relazionale sereno, attraverso la valorizzazione delle competenze, la partecipazione ai progetti di innovazione e l'equa distribuzione dei carichi di lavoro;
- nel risolvere la presenza di situazioni conflittuali, segnalando al Dirigente dell'ufficio quelle che non possono essere risolte all'interno della sezione (cfr. Articolo 276 *Clima relazionale*).



In tema di tutela della genitorialità, nell'ambito dell'organizzazione dell'Ufficio:

- si terrà conto della presenza e delle esigenze dei magistrati in maternità ovvero in congedo parentale e, più in generale, della compatibilità del lavoro con le necessità familiari e con i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente e fino a sei anni di età degli stessi;
- resta fermo che le diverse modalità organizzative del lavoro non potranno comportare una riduzione dello stesso e che eventuali esoneri saranno compensati da attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato;
- in ogni caso, nell'individuare le specifiche modalità con cui dare concreta attuazione alle disposizioni che precedono verranno seguiti criteri di ragionevole flessibilità organizzativa, adottando o proponendo al Dirigente le misure organizzative indicate dagli artt. 279 e 280 nonché agli artt. 281 e 282 della Circ. 25.01.2017.

In tema di tutela della malattia e delle condizioni di genitore di figlio portatore di handicap in situazione di gravità, le misure organizzative per la tutela della genitorialità si applicheranno anche a favore dei magistrati che abbiano documentati motivi di salute che possano impedire loro lo svolgimento di alcune attività di ufficio, nonché a favore dei magistrati che siano genitori di prole con handicap o che comunque assistano un familiare con handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (cfr. Articolo 283).

La concreta traduzione tabellare di quanto anticipato si rinviene nella parte seconda del DOG del Tribunale ordinario di Brescia, relativa all'individuazione degli obiettivi prioritari di miglioramento dell'efficienza dell'attività giudiziaria, e ad essa pertanto si rimanda.

